AL COMUNE DI MONSELICE

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari.		
I sottoscritt		
	ii	
cittadino italiano, di buona condotta morale ed in go	dimento dei diritti civili e politici, di professione	
, residente in codesto Comur	ne, via, n, n.	
in possesso del titolo finale di studio di «	», conseguito il	
presso, con	sede in	
Tel Mail		
ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti vol	uti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modi	
ficazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco	dei GIUDICI POPOLARI:	
☐ per le Corti di Assise		
☐ per le Corti di Assise di Appello		
CH	HIEDE	
l'iscrizione neg	li elenchi suindicati.	
mento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del F	resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il presente docu- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE che con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del e viene resa.	
Data		
	IL RICHIEDENTE	

Le persone in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno compilare l'istanza e farla pervenire a questo Comune, con una delle seguenti modalità previste dal vigente Codice dell'Amministrazione Digitale e dall'art. 38 Dpr 445/2000:

- a mano, all'Ufficio Elettorale (Servizi Demografici) con firma dell'interessato e copia documento;
- a mano, all'Ufficio Protocollo, firmata e unitamente a copia di documento di riconoscimento;
- Via FAX al n. 0429/73092 (fax centralino, dichiarazione firmata con allegato documento di riconoscimento);
- all'indirizzo PEC (anche da mail ordinaria) all'indirizzo monselice.pd@cert.ip-veneto.net;
 dichiarazione firmata, scansionata con copia documento di identità (ovvero dichiarazione con firma digitale e copia documento di riconoscimento);
- ovvero *via mail ordinaria* all'indirizzo demografici <u>demografici@comune.monselice.padova.it</u>; (la dichiarazione va sottoscritta, scansionata ed inviata unitamente alla copia di un documento di riconoscimento ovvero dichiarazione con firma digitale e copia documento di riconoscimento);

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise.

- 1. I Giudici per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e d'Appello.

I Giudici delle Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio del giudice popolare.

- ♦ Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare.
- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Spazio riservato alla Commissione Comunale Seduta del			
si approva¹	l'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari delle	Corti d'Assise ¹	
non si approva		Corti d'Assise d'Appello	
Il Segretario	Timbro	II Presidente	
	– ·		

1

Cancellare il caso che non ricorre